



# COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

## PROVINCIA DI PISTOIA

Ordinanza n° **3** in data **28/01/2020**

### IL SINDACO

VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/05/2008 "relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE;

VISTO il Decreto Legislativo n°155 del 13/08/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", che recepisce la Direttiva 2008/50/CE la quale definisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

VISTA la Legge Regionale n° 9 del 11/02/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente";

VISTA la Legge Regionale n° 27/2016, modificata dalla Legge Regionale n° 9/2010, che ha assegnato alla Giunta Regionale il compito di determinare specifici indici di criticità e le relative modalità di calcolo, al fine di individuare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite e le soglie di allarme dei singoli inquinanti;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n° 814/2016 con cui, da una parte, vengono aggiornate le linee guida regionali per la messa a punto, da parte dei Comuni, dei Piani di Azione Comunale per il risanamento della qualità dell'aria e, dall'altra, viene definito il sistema di calcolo in base al quale vengono individuate le situazioni critiche caratterizzate da concentrazioni di PM10 superiori alla soglia di 50 µg/m<sup>3</sup>, oltre la quale è ipotizzabile l'intervento di natura contingibile e urgente a cura dei Sindaci dei Comuni individuati con D.G.R. n° 1182/2015;

PRESO ATTO che al par. 5 dell'allegato A la suddetta D.G.R.T. n° 814/2016 prevede che gli interventi contingibili ed urgenti previsti dai PAC dovranno essere suddivisi in due moduli di azione crescente, il primo legato al valore dell'indice di criticità per la qualità dell'aria (ICQA) pari ad 1, il secondo legato all'indice di criticità della qualità dell'aria (ICQA) pari a 2.

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Chiesina Uzzanese è stato inserito in detto elenco, in quanto facente parte dell'area di superamento "Piana Lucchese";
- che, con Delibera di Giunta Comunale n° 81/2016 è stato redatto il "Piano di Azione Comunale - Area Valdinievole per il risanamento della qualità dell'aria", sia relativamente agli interventi di tipo strutturale che quelli contingibili ed urgenti;

PRESO ATTO che la centralina di riferimento per l'area "Piana Lucchese" a rischio di superamento a cui deve far riferimento il nostro Comune è la stazione di rilevamento di Capannori;

TENUTO CONTO che i fenomeni di inquinamento acuto dovuti al particolato fine si verificano usualmente nel periodo autunnale e invernale, a causa delle condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, e dell'incremento di emissioni dovute agli impianti di riscaldamento e alla combustione di biomassa;

CONSIDERATO in particolare che nell'Area Lucchese gli studi condotti da ARPAT, LAMMA Regione Toscana, hanno consentito di verificare che il contributo principale alle emissioni è dato dalla combustione di biomasse, sia per gli abbruciamenti all'aperto che per il riscaldamento di edifici e che pertanto gli interventi più efficaci da inserire nei PAC devono riguardare la regolamentazione di tali combustioni;

CONSIDERATO che gli interventi strutturali sono quelli più idonei ed efficaci a ridurre l'inquinamento atmosferico con effetti permanenti, ma che quelli contingibili rappresentano, d'altra parte, il solo modo per affrontare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge, anche se, rivolgendosi primariamente alle fonti emissive dirette, possono incidere, come acclarato dagli studi condotti dai principali istituti di ricerca italiani e internazionali, solo parzialmente sui picchi di inquinamento atmosferico influenzati anche da fattori esogeni e meteo-climatici;

ATTESO che l'Amministrazione Comunale ha pubblicato e reso noto alla cittadinanza una informativa e raccomandazioni a comportamenti virtuosi da adottare nei periodi di criticità ambientale dovuta al superamento dei valori limite per PM10;

VISTA l'Ordinanza del Sindaco n° 13/2019 con la quale è stata vietata l'accensione di fuochi all'aperto, abbruciamento di sfalci, patate, residui vegetali nelle aree del territorio comunale poste a quota inferiore a 200 mt s.l.m., nel periodo 01/11/2019 - 31/03/2020;

VISTA l'Ordinanza del Sindaco n° 2/2020 con la quale è stato disposto il divieto di utilizzo di biomassa per riscaldamento domestico, ad eccezione di quello effettuato tramite impianti ad alta efficienza, e fatte salve, comunque, le abitazioni dove non siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento dal 7/1/2020 al 20/1/2020;

DATO ATTO che, si sono verificate le condizioni di criticità indicate nell'Allegato B della D.G.R. n° 814/2016 (Valore 2), e devono essere intrapresi ulteriori provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'Allegato A, Parte Quinta della D.G.R. n° 814/2016 (Modulo 2);

CONSIDERATO che nei giorni antecedenti il 28/1/2020 presso la centralina di riferimento per l'area "Piana lucchese" posta nel comune di Capannori è stata rilevato da ARPAT il superamento della media giornaliera dei valori limite di PM10 e pertanto si deve adottare i provvedimenti di cui al Modulo 2 di cui all'Allegato A, Parte Quinta della D.G.R. n° 814/2016;

RITENUTO quindi di dover attivare provvedimenti contingibili, al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite giornaliero per il PM10 ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n° 351/1999 coerentemente con le disposizioni della legge regionale n° 9/2010; come previsto dal Modulo 1, Parte Quarta della D.G.R. n° 814/2016, indipendentemente dal numero di superamenti registrati e dalle condizioni;

VISTO l'art. 50, del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs 18 /08/2000 n° 267;

VISTO l'art. 29 dello Statuto Comunale;

CONSIDERATO che la normativa vigente individua il Sindaco quale autorità locale competente per l'emanazione di provvedimenti di salvaguardia della salute pubblica;

VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità amministrativa del presente atto, espresso ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del TUEL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n° 267, introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d) del D.L. 10/10/2012, n° 174, convertito con modificazione nella L. 07/12/12, n° 213, da parte del Responsabile del Settore competente, conservato agli atti;

Per quanto espresso in premessa,

## **ORDINA** **Per il periodo - 28/01/2020 al 3/2/2020;**

- il divieto di utilizzo di biomassa per riscaldamento domestico, ad eccezione di quello effettuato tramite impianti ad alta efficienza, e fatte salve, comunque, le abitazioni dove non siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento.

## **INVITA**

la cittadinanza ad attuare una serie di "comportamenti virtuosi" per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria, come di seguito riportato:

- ridurre a nove (9) ore il funzionamento degli impianti di riscaldamento, nonché diminuire a 18°C (diciotto) la temperatura impostata nei suddetti impianti;

- evitare di scaldare i motori degli autoveicoli da fermi; provvedere a spegnere i motori dei veicoli in sosta o in sosta prolungata, in particolare nelle zone abitate (autobus in stazionamento ai capolinea, veicoli merci durante fasi

di carico/scarico, autoveicoli in prossimità di incroci con traffico intenso, passaggio a livello, ecc.);

- utilizzare i mezzi pubblici per gli spostamenti;
- utilizzare in modo condiviso l'automobile per diminuire il numero dei veicoli circolanti (carsharing, carpooling);
- effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive oltre a quelle obbligatorie), sia di auto che di moto e motorini.

## **INFORMA**

che responsabile del procedimento ai sensi della Legge n° 241/90 è l'Ing. Federico Bonelli, Responsabile Settore Lavori Pubblici e Ambiente.

## **AVVERTE**

che ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n° 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24/11/1971, rispettivamente entro sessanta (60) gg. ed entro centoventi (120) gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

## **DISPONE**

- che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia, per meri scopi notiziali, affisso all'Albo Pretorio per quindici (15) giorni;

- di dare la massima diffusione alla cittadinanza;

- che il Servizio Polizia Municipale faccia rispettare quanto previsto con la presente ordinanza;

La trasmissione del presente provvedimento:

- Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia, Settore Energia e Inquinamenti

- Provincia di Pistoia

- Arpat Dipartimento di Pistoia

- ASL 3 - Zona Valdinievole

*Chiesina Uzzanese, 28/1/2020*

*IL SINDACO  
FABIO BERTI*